

COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 36 DEL 14.08.2019

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE, AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.P. 15/2015 – PRIMA ADOZIONE.

L'anno Duemiladiciannove, addì Quattordici, del mese di Agosto, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PANIZZA ANNA	Presente	LONGHI ANGELO	Assente Giustificato
BERTOLINI MICHELE	Presente	PANIZZA SERGIO	Presente
CAROLLI MANFREDO	Presente	CALLEGARI ERNESTO	Presente
MARIOTTI VALENTINA	Presente	DELPERO WALTER	Assente Giustificato
ANDRIGHI NICOLA	Presente	PANIZZA IVANO	Presente
DALDOSS LORENZO	Presente	SERRA MARCELLO	Presente
DALDOSS WALTER	Presente	ZAMBOTTI IVAN	Presente
LEONARDI NADIA SILVANA	Assente Giustificato		

Presenti: n. 12 Assenti: n. 3

Partecipa all'adunanza il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. LOIOTILA GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANIZZA ANNA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 14 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI VERMIGLIO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE, AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.P. 15/2015 – PRIMA ADOZIONE.

Relazione:

Ai sensi dell'art. 104 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 "Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano", lo strumento di pianificazione territoriale di livello comunale ha il compito di disciplinare le condizioni e le modalità che devono essere osservate nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale, destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali, anche al fine di consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.

La stessa legge prevedere la fissazione da parte della Giunta Provinciale di indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi in materia, cui il Comune deve attenersi nella redazione della specifica variante al piano.

Gli indirizzi ed i criteri generali emanati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 611 di data 22 marzo 2002, in ottemperanza dell'art. 24 della Legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22, sostituita dalla L.P. 15/2015, costituiscono ancora oggi la cornice di riferimento a livello provinciale per la pianificazione urbanistica comunale in materia di recupero dell'importante patrimonio di architettura rurale tradizionale, oggi in gran parte in stato di degrado, abbandono o con trasformazioni che hanno comportato la perdita delle caratteristiche tipologiche e l'identità culturale dei medesimi. La normativa delinea l'ambito delle possibilità ed i limiti al riuso dell'edilizia rurale tradizionale, promuovendo la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio irriproducibile, elemento fondamentale dell'identità dei luoghi e della cultura delle comunità che l'hanno prodotto.

Per quanto sopra, l'amministrazione comunale conferì al dott. Demis Giuliani di Trento l'incarico di redigere specifica Variante al piano regolatore Generale. Tale variante, redatta con data ottobre 2016 venne approvata in prima adozione dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 52/2016 dd. 26/10/2016. A seguito della prima adozione del Consiglio Comunale, contemporaneamente al deposito presso gli uffici comunali dei relativi elaborati del piano, la variante venne trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per la formulazione della valutazione tecnica di competenza.

Il servizio Urbanistica con comunicazione prot. n. 43529 dd. 25 gennaio 2017 comunicò al Comune di Vermiglio la sospensione dei termini per la prosecuzione dell'iter procedurale con la contestuale richiesta di integrazione degli elaborati progettuali con il documento relativo alla Relazione di Incidenza.

Con successiva nota prot. n. 283176 dd. 22/05/2017, il Servizio Urbanistica, non avendo ricevuto nel termine di 90 giorni stabilito dall'art. 37 comma 5 della L.P. 15/2015 le integrazioni richieste al Comune di Vermiglio, comunicava allo stesso l'estinzione del procedimento, invitando il Comune a procedere, integrata la documentazione prima richiesta, ad una nuova adozione preliminare della Variante.

L'amministrazione comunale ha ritenuto pertanto di procedere in tal senso, conferendo un incarico al dott. Manini Vincenzo per la redazione della relazione di incidenza richiesta. Inoltre, il piano è stato in generale revisionato dall'estensore dott. pianificatore Demis Giuliani, procedendo all'integrazione documentale e all'implementazione di alcuni aspetti normativi carenti individuati durante l'iter di valutazione del piano da parte del Servizio Urbanistica ed ad un'ulteriore valutazione e scrematura delle schede relative agli edifici e ruderi individuati.

Tale variante al piano, rivisitata e corretta, viene ora riproposta all'approvazione in prima adozione del Consiglio Comunale.

Essendo confermati gli obbiettivi generali della variante al PRG rispetto a quanto adottato con la deliberazione comunale n. 52/2016, si procede direttamente all'adozione preliminare, non rendendosi necessaria la pubblicazione di un nuovo avviso, facendo pertanto riferimento al precedente avviso pubblicato a decorrere dal 25.08.2016 al 24.09.2016.

La variante al Piano regolatore generale di Vermiglio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di data marzo 2019 è stata redatta dal dott. Demis Giuliani di Trento e risulta composta dai seguenti elaborati:

- 1. Relazione illustrativa e tipologie di riferimento;
- 2. Schede edifici;

DELIBERA N° 36 DEL 14/08/2019

- 3. Manuale per il recupero del patrimonio esistente;
- 4. Prontuario tipologico
- 5. Raccolta fotografica particolari costruttivi

6.Regolamento di attuazione.

Tav. 1. Inquadramento territoriale

Tav. 2a. Catasto

Tav. 2b. Catasto

Tav. 2c. Catasto

Tav. 2d. Catasto

Relazione su incidenze ambientali aree

Con l'entrata in vigore del D.P.P. 24 novembre 2009 n. 29/31/Leg., che modifica il D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68 Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10), risulta completato il quadro normativo che disciplina l'obbligo di valutazione strategica dei piani territoriali di comunità e di rendicontazione urbanistica riferita ai piani regolatori generali e relative varianti. La disciplina provinciale impone agli attori del sistema pianificatorio, di integrare le deliberazioni di adozione dei piani con il rapporto ambientale ovvero con la verifica di assoggettabilità. Alla struttura organizzativa competente, che nel caso specifico si identifica con l'ufficio tecnico comunale, è assoggettato il compito di verificare preliminarmente l'obbligo dell'autovalutazione o rendicontazione., per valutare se l'intervento proposto può avere effetti significativi o se ricorrono le condizioni di esonero di cui all'art. 3 bis, comma 8 del D.P.P. 29-31/Leg. Dd. 24 novembre 2009.Nell'ambito di quest'ultimo caso, all'art. 3 bis, comma 8, lettera d) viene specificato che non sono soggetti a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica "le varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.P. 28/1988 e del relativo regolamento di esecuzione". Quindi, nei limiti di cui sopra, non sono soggette a rendicontazione, le varianti che comportano specifiche e singole modifiche al piano. L'allegato A) el regolamento di esecuzione della L.P. 28/1988 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale ed ulteriori norme di tutela dell'ambiente", identifica i progetti sottoposti a procedimento di VIA che, come specificato dall'art. 3 bis comma 8 del D.P.P. 29-31/Leg dd. 24 novembre 2009 nel caso costituiscano oggetto di variante al PRG, impongono la redazione della rendicontazione urbanistica secondo precedentemente esposto. La variante per il recupero del patrimonio edilizio montano in esame non interessa interventi rientranti in tale elenco e quindi ne consegue che per detta variante non risulta necessario effettuare la procedura di rendicontazione.

Alla luce di quanto fin qui premesso, la procedura finalizzata all'approvazione della variante di cui trattasi seguirà le seguenti fasi:

- Prima adozione da parte del consiglio comunale;
- Pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano ed alla possibilità di consultare la variante al PRG e la delibera di adozione presso gli uffici comunali, previo avviso da pubblicarsi su un quotidiano locale, sull'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune o del Consorzio dei Comuni Trentini;
- Contestualmente della pubblicazione dell'avviso, deposito del piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi e pubblicazione sul sito del Comune di tutta la documentazione integrale:
- Contemporaneamente al deposito, trasmissione della variante al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio per la formulazione della valutazione tecnica di competenza;
- Eventuale pubblicazione sul sito internet del comune e del Consorzio del comuni trentini, entro venti giorni dal termine di deposito del piano, dell'elenco degli articoli delle norme di attuazione della variante interessati dalle osservazioni pervenute ed una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni; le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali;
- Apertura, per ulteriori venti giorni, dei termini per la presentazione di osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune;
- Eventuale modifica della variante al PRG per adeguarla alle prescrizioni ed indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere del Servizio Urbanistica della PAT;
- Eventuale integrazione della variante al PRG in conseguenza delle decisioni prese in merito alle osservazioni pervenute, in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente e nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere di cui al punto precedente;
- Adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale della variante al piano regolatore entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere del Servizio Urbanistica della PAT;
- Invio del piano alla Giunta Provinciale per la relativa approvazione;

- Approvazione da parte della Giunta Provinciale, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento da parte del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della deliberazione di adozione definitiva completa dei relativi elaborati tecnici;
- Entrata in vigore della variante il giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione a cura della Provincia:
- Messa a disposizione del pubblico della variante in vigore mediante pubblicazione sul sito del Comune e del Consorzio dei Comuni e deposito presso la sede del Comune.

Avendo a riferimento quanto fin qui riportato, si ritiene sussistano tutti i presupposti giuridici e di fatto per procedere all'adozione della "Variante al piano regolatore generale di Vermiglio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente", ai sensi dell'art. 104 della L.P. 15/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione che precede.

Preso atto degli interventi di alcuni Consiglieri risultanti dal verbale di seduta.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 34 dd. 14.08.2019 con la quale è stata adottata in prima istanza la Variante al Piano Regolare Generale per adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg..

Vista la Legge Provinciale per il governo del territorio n. 15 del 04.08.2015.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 01.06.2012 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 dd. 01.04.2014 e deliberazione consiliare n. 13 dd. 21.03.2016.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38/2019 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

Visto il decreto sindacale n. 3 dd. 11.04.2019 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2019.

Verificato che alla Gestione Associata ambito "Alta Val di Sole" sono stati assegnati n. 2 Segretari Comunali con i ruoli di Segretario Generale e Vicesegretario e che in caso di assenza dell'uno o dell'altro le funzioni assegnate ai singoli Segretari devono essere svolte dal Segretario presente.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata espresso ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. Di adottare, in prima istanza, ai sensi dell'art. 39 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 la variante al Piano regolatore generale di Vermiglio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di data ottobre 2016, redatta dal dott. Demis Giuliani di Trento e costituita dai seguenti elaborati:
 - 1. Relazione illustrativa e tipologie di riferimento;
 - 2. Schede edifici;
 - 3. Manuale per il recupero del patrimonio esistente;
 - 4. Prontuario tipologico
 - 5. Raccolta fotografica particolari costruttivi
 - 6.Regolamento di attuazione.

Tav. 1. Inquadramento territoriale

Tav. 2a. Catasto Tav. 2b. Catasto

Tav. 2c. Catasto Tav. 2d. Catasto

Relazione su incidenze ambientali aree

- 2. Di trasmettere copia della presente deliberazione :
 - Al dirigente dell'Area Tecnica Edilizia Privata Gestione Associata Alta Val di Sole, affinché provveda alla pubblicazione ed al deposito della variante si cui al precedente punto 1., secondo le disposizioni dell'art. 37 comma 3 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
 - Al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento per la formulazione della valutazione tecnica di competenza, ai sensi dell'art. 37 comma 5 e 6 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.
- 3. Di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione scattano le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante al piano regolatore generale adottata ai sensi dell'art. 47 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15.
- 4. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli art. 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Vermiglio, 08/08/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PRIVATA

F.to Delpero geom. Luca

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO F.to Panizza Anna

IL VICESEGRETARIO COMUNALE F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 16/08/2019 al giorno 26/08/2019.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE F.to Loiotila dott.ssa Giovanna

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE Loiotila dott.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vermiglio, lì

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna